

- “moduli abitativi provvisori rurali di emergenza” (di seguito: MAPRE) i moduli individuati dall’articolo 3, comma 1, dell’Ordinanza 399 del 10 ottobre 2016 del Capo del Dipartimento della Protezione civile;
- “moduli temporanei abitativi” (di seguito: MAP) i complessi adibiti a civile abitazione realizzati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 39/09 nonché ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legge 83/12;
- “immobili ad uso abitativo per l’assistenza della popolazione” gli immobili di cui all’articolo 14 del decreto legge 8/17 da destinare temporaneamente ai soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;
- “esercenti l’attività di vendita” gli esercenti che svolgono le attività di cui al TIUC, comma 4.1, lettere g), h), i), s), t) e u) (di seguito: esercenti l’attività di vendita);
- “zona rossa” sono le zone istituite mediante apposite ordinanze sindacali emesse dal 24 agosto 2016 al 25 luglio 2018, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16.

Articolo 2

Soggetti beneficiari delle agevolazioni

- 2.1 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano alle utenze del servizio idrico integrato e ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate:
- a) attive, alla data del 24 agosto 2016, nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
 - b) attive, alla data del 26 ottobre 2016, nei Comuni di cui all'allegato 2 al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici ad eccezione delle utenze e delle forniture site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, fatto salvo quanto disposto dalla successiva lettera f);
 - c) attive, alla data del 18 gennaio 2017, nei Comuni di cui all'allegato 2-bis al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
 - d) site nelle SAE, ovvero nei MAPRE, ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture; site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione;
 - e) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), site in altri Comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e successivi e attive alla data di tali eventi, su richiesta dei soggetti che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l’inagibilità dell’immobile in cui è sita l’utenza e gli

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata;

- f) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) site nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e attive alla data di tali eventi, su richiesta dei soggetti che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti;
- g) diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e h), su richiesta del soggetto che abbia subito, a causa degli eventi sismici del 24 agosto e successivi, gravi danni alla propria abitazione di residenza e sia pertanto in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata;
- h) site nei MAP e destinate ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi e le utenze e le forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper, ad esclusione di quelle associate agli attrazionisti viaggianti, su richiesta dell'utente che abbia subito, a causa degli eventi sismici del 24 agosto e successivi, gravi danni alla propria abitazione e sia pertanto in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata;
- i) site in una zona rossa attive alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.

2.2 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano, in linea con quanto disposto dalla normativa primaria:

- automaticamente per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1, lettere a), b), c), d) e i);
- su richiesta del soggetto interessato per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1, lettere e), f), g) e h).

2.3 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono riconosciute, nei limiti previsti nel Titolo II e Titolo III e con l'eccezione di quanto previsto al successivo Articolo 13, fino alla data del 31 dicembre 2020 a decorrere:

- dal 24 agosto 2016 per le utenze di cui al comma 2.1, lettera a);
- dal 26 ottobre 2016 per le utenze di cui al comma 2.1, lettera b);
- dal 18 gennaio 2017 per le utenze di cui al comma 2.1, lettera c);
- dalla data di attivazione e/o voltura e/o subentro e fino alla data del 17 gennaio 2020 per le utenze di cui al comma 2.1, lettera d);

- dalle date del 24 agosto 2016, ovvero del 26 ottobre 2016, ovvero del 18 gennaio 2017 per le utenze di cui al precedente comma 2.1, lettere e), f), g) e h).

2.3 bis [soppresso]

2.4 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono cumulabili con il *bonus* elettrico e il *bonus* gas.

2.5 Le agevolazioni previste per il servizio idrico integrato disciplinate dal presente provvedimento sono cumulabili con le eventuali agevolazioni locali approvate dal soggetto competente.

2.6 Di norma ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento in tanti punti di fornitura quanti erano:

- a) quelli attivi alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
- b) quelli attivi alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di cui all'allegato 2 al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
- c) quelli attivi alla data del 18 gennaio 2017 nei Comuni di cui all'allegato 2-bis al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici.

2.7 In deroga a quanto previsto al precedente comma 2.6, nel caso in cui le utenze e le forniture di cui al comma 2.1, siano allocate in unità immobiliari inagibili, il soggetto titolare che alla data degli eventi sismici fosse ivi residente può godere delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sia in relazione alle utenze e alle forniture site nelle suddette unità immobiliari, sia in relazione all'utenza/fornitura in cui abbia stabilito la residenza/domicilio successivamente all'evento sismico.

2.7 bis Per tutta la durata delle agevolazioni si applica la tariffa domestica residente sia all'abitazione di residenza inagibile sia all'eventuale utenza/fornitura di cui al comma 2.1 in cui venga stabilito il solo domicilio successivamente all'evento sismico, senza che sia stata trasferita la residenza anagrafica.

Fermo restando quanto sopra, a prescindere dalla durata delle agevolazioni, a fini tariffari, le utenze domestiche di cui al comma 2.1 lettera d) e h) sono assimilate alle utenze domestiche residenti.

2.8 Ad integrazione di quanto disposto dal comma 2.1 lettere a), b), c), d) e f) le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento, nei limiti della potenza precedentemente impegnata sul punto originario di fornitura, si applicano alle nuove utenze del servizio idrico integrato e ai clienti finali titolari di nuove forniture di energia elettrica e gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate che a causa dell'inagibilità dei locali, trasferiranno o hanno già trasferito la propria attività presso le nuove aree commerciali delocalizzate o